



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN

## GIURISTA PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (L-14)

Sede di Ravenna

### Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- a. Il corso di laurea triennale in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione è a libero accesso con verifica delle conoscenze.
- b. Conoscenze richieste per l'accesso:
  - b.1 Per essere ammessi al corso di laurea triennale in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione sede di Ravenna, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
  - b.2 Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:
    - Buona cultura generale
    - Capacità logiche e di ragionamento
    - Capacità di comprendere e interpretare testi e documenti (in lingua italiana)
  - b.3 Conoscenza di livello almeno A2 di una delle seguenti lingue dell'Unione Europea: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

### Art. 2 Modalità di verifica dei requisiti e assolvimento Obblighi formativi aggiuntivi

- a. Le conoscenze e competenze vengono verificate tramite il sostenimento del TOLC SU. L'eventuale obbligo formativo attribuito a seguito del sostenimento del TOLC SU si supera:

- in via ordinaria mediante la maturazione della frequenza e il superamento della verifica finale delle attività di supporto come individuate annualmente dal Consiglio di Corso di studio;
- in via residuale, qualora lo studente sia impossibilitato alla frequenza del corso di allineamento previsto, mediante il superamento di tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le attività autonomamente scelte dallo studente.

Il mancato soddisfacimento, entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo, degli obblighi formativi attribuiti comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

- b. L'accertamento della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea (francese, inglese, tedesco o spagnolo) di livello almeno A2 avviene:
  - mediante presentazione di una certificazione valida;
  - in mancanza di idonea certificazione, tramite l'accertamento della conoscenza della lingua, svolto con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dal Corso di Studi e resi noti tramite il sito web del Corso
- c. Si ritengono invece positivamente assolti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi eventualmente attribuiti per gli studenti che:
  - sono già in possesso di un titolo di laurea o diploma universitario;
  - esercitano il diritto di opzione ai nuovi ordinamenti didattici.

### **Art. 3 Piani di studio**

Lo studente deve effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dal dipartimento di Scienze Giuridiche e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Lo studente potrà sostenere solo le attività formative precedentemente inserite nel piano di studi.

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

È consentito il passaggio tra i curricula previsti, su richiesta motivata valutata dal Consiglio di Corso di studio.

### **Art. 4 Attività formative autonomamente scelte dello studente**

Possono essere indicate come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite il Portale di Ateneo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

### **Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico è il documento che indica, per ogni anno accademico di riferimento, le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni relative alle attività formative sono rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

### **Art. 6 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche e le eventuali propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico dell'anno accademico in corso. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e sono rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

### **Art. 7 Percorso flessibile**

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree), secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

#### **Art. 8 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico prevede i casi in cui le attività formative si concludano con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora il consiglio di corso di studi lo ritenga necessario, verrà richiesta allo studente la presentazione dei programmi degli esami sostenuti.

Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi a una o più attività formative previste deve necessariamente presentare al Docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Nel caso in cui nel certificato degli esami sostenuti presentato dallo studente non sia riportata una indicazione in merito ai crediti formativi si applicano le seguenti regole:

- Corsi di studio appartenenti a un ordinamento attivato precedentemente alla riforma universitaria introdotta con il D.M. 509/99: saranno attribuiti 4 CFU per i corsi semestrali ,9 CFU per i corsi annuali e 18 CFU per i corsi biennali.
- Corsi di studio attivati presso Paesi stranieri: saranno attribuiti i CFU in base al numero di ore di lezione del corso di insegnamento.

I CFU precedentemente maturati, o attribuiti in base a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, saranno riconosciuti applicando le seguenti regole:

- a. Attività di base e caratterizzanti

Sono riconosciuti i crediti maturati nello stesso settore scientifico disciplinare e nella stessa categoria di attività formative compatibilmente con il contenuto degli insegnamenti e fino al numero limite di crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio per ogni singolo settore scientifico disciplinare.

- b. Attività affini o integrative

b1. vengono riconosciuti gli insegnamenti, e i relativi crediti formativi, qualora il settore scientifico disciplinare sia compreso nell'ordinamento didattico nell'ambito delle attività affini o integrative, nel limite di 18 crediti;

b2. possono essere riconosciuti i crediti residui di precedenti riconoscimenti nell'ambito delle attività a completamento del curriculum.

- c. Attività autonomamente scelte dallo studente:

c1. vengono riconosciuti eventuali ulteriori insegnamenti non precedentemente riconosciuti, anche se non appartenenti a settori scientifico disciplinari compresi nell'ordinamento didattico, qualora ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studi dello studente;

c2 possono essere riconosciuti eventuali crediti residui di precedenti riconoscimenti indipendentemente dal settore scientifico disciplinare di appartenenza.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli come crediti extra non utili al conseguimento del titolo.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, non siano colmati tutti i crediti previsti dalla singola attività formativa, lo studente dovrà concordare con il docente titolare dell'attività formativa il programma d'esame per colmare i crediti residui.

L'integrazione potrà essere sostenuta solo dopo aver maturato la frequenza e sarà valutata con voto.

#### **Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- a. conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b. conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 11 Tirocinio curriculare.**

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante e obbligatoria della durata di 225 ore svolta al fine di acquisire i 9 crediti formativi previsti dal piano didattico e si attiva sulla base di una convenzione stipulata tra l'Università di Bologna e il Soggetto Ospitante (azienda, ente pubblico, studio professionale, o altri soggetti che svolgono attività pertinenti con l'indirizzo del Corso di studio) e di un programma di tirocinio sottoscritto tra le parti interessate. Può essere svolto presso strutture esterne all'Università sia in Italia che all'estero.

Il tirocinio potrà in ogni caso essere attivato solo presso strutture già convenzionate con l'Università oppure presso un altro soggetto reperito autonomamente dallo studente previa stipula della convenzione.

Il tirocinio non può essere svolto presso una struttura il cui responsabile legale, il socio o il dirigente responsabile abbiano legami di parentela o affinità entro il 2° grado con lo studente richiedente.

Sono ammessi allo svolgimento del tirocinio gli studenti che abbiano maturato almeno 60 crediti.

Le procedure per l'attivazione del tirocinio curriculare sono stabilite dal *Regolamento generale tirocini di Ateneo*.

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

- a. Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione consiste nella redazione e nella discussione pubblica di un elaborato finale su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare adeguata conoscenza degli argomenti, capacità critica e buona capacità di comunicazione.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

- b. Modalità di svolgimento della prova finale

Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.

Il Consiglio del corso di studio, con propria delibera, potrà disciplinare la procedura per sottoporre le proposte di argomento della tesi e del Relatore al Coordinatore del corso di studio.

Previo consenso del relatore il quale si farà garante della qualità, anche linguistica, dell'elaborato, lo studente potrà fare richiesta di autorizzazione alla redazione della tesi in lingua straniera, esclusivamente in inglese, francese, tedesco o spagnolo, al Coordinatore del corso di studi, che valuterà la congruenza con il percorso formativo dello studente. La tesi dovrà essere accompagnata da un riepilogo in lingua italiana e la discussione della tesi dovrà avvenire in lingua italiana.

La Commissione di laurea è composta secondo quanto determinato dal Regolamento didattico di Ateneo. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di Studio che può delegare tale nomina al Coordinatore del Corso.

### **Art. 13 Iscrizione alle singole attività formative (Corsi singoli)**

Come riconfermato dalla delibera della Scuola di Giurisprudenza in data 26 settembre 2014, al fine di integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito all'estero, possono iscriversi a singole attività formative per un massimo di 21 CFU, in base alle norme definite dagli organi accademici.

### **Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 12 dicembre 2022 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

## INDICE

[Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso](#)

[Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio](#)

[Art. 3 Piani di studio individuali](#)

[Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche](#)

[Art. 5 Frequenza e propedeuticità](#)

[Art. 6 Percorso flessibile](#)

[Art. 7 Prove di verifica delle attività formative](#)

[Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente](#)

[Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe](#)

[Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere](#)

[Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie](#)

[Art. 12 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo](#)

[Art. 13 Apprendistato in alta formazione](#)

[Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale](#)

[Art. 15 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati](#)

## Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in ..... occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- .....
- .....
- .....
- Lingua inglese di livello ..... del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

### (Per i corsi di studio erogati in lingua inglese)

Per l'accesso al corso è necessario possedere adeguate conoscenze nella lingua italiana. Gli studenti stranieri non in possesso di questo requisito dovranno inserire nel proprio piano di studi attività formative finalizzate al raggiungimento delle competenze richieste.

- **Modalità di ammissione**

### Numero programmato (eventuale)

#### (Opzione 1)

Il corso di laurea è a numero programmato a **livello nazionale**.

#### (Opzione 2)

Il corso di laurea adotta un numero programmato a **livello locale** in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

### Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante:

(prova scritta)    (prova orale)    (prova scritta e orale)    (altro)

Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

### **(Per i corsi a numero programmato)**

La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale che ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

### **Obblighi formativi aggiuntivi**

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste in:

- (assegnazione di attività individuali definite dal Consiglio di corso di studio)  
*Esempio: potranno essere assegnate attività di .....*
- (partecipazione alle seguenti attività formative di supporto .....
- (altro)

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento dell'apposita prova di verifica consistente in ....., che si svolgerà nel / nei giorni fissati dal Consiglio di corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

### **(Eventuale)**

La verifica delle conoscenze è considerata assolta nei casi previsti dall'art. 16 del Regolamento Studenti dell'Università di Bologna in base ai seguenti criteri:

.....  
.....

### **(Indicazioni)**

I criteri devono essere redatti nel rispetto dei principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste per l'accesso nel corso di studio di destinazione e di non obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali acquisite.

### **Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche**

#### **(Indicazioni)**

Il livello in entrata deve essere almeno A2 e in uscita almeno il B1.

I Corsi di laurea internazionali devono prevedere all'ammissione almeno un livello B1.

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello ..... del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.



### **(Se la competenza richiesta all'accesso è l'A2)**

La competenza linguistica di livello A2 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B1, dando luogo alla propedeuticità

(se l'idoneità B1 è prevista al I° anno) dell'idoneità B1 rispetto agli esami del II° e III° anno.

(se l'idoneità B1 è prevista al II° anno) dell'idoneità B1 rispetto agli esami del III° anno.

## **Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio (eventuale)**

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

### **(Opzione 1)**

Il passaggio tra i curricula previsti non è consentito.

### **(Opzione 2)**

È consentito il passaggio tra i curricula previsti entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

### **(Opzione 3)**

Non è consentito il passaggio tra i curricula previsti, salvo che per eccezionali e motivate esigenze.

Le richieste motivate, presentate entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità.

## **Art. 3 Piani di studio individuali**

### **(Opzione 1)**

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

### **(Opzione 2)**

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di corso di studio valuta i piani di studio individuali presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio
- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal piano di studi ufficiale.

### **(Opzione 3)**

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali salvo che per eccezionali e motivate esigenze.

Le richieste motivate, presentate entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di corso di studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità.

In caso di esito positivo il Consiglio stesso delibererà sul piano di studio individuale proposto in base ai seguenti criteri:

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.
- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal piano di studi ufficiale.

#### **Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

#### **Art. 5 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 6 Percorso flessibile**

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

##### **(Indicazioni)**

Il percorso flessibile non è previsto per i corsi internazionali attivati sulla base di specifici accordi con partner stranieri.

#### **Art. 7 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

##### **(Opzione 1)**

**Il Corso di studio considera il progetto formativo coerente solo con determinate attività**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative:

- (tra tutte quelle attivate nella *Scuola/Dipartimento*.)

- (tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio e previste nell'allegato piano didattico.)
- (tra quelle che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.)

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività

- (non attivata nella *Scuola / Dipartimento*)
- (non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio),

deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

### **(Opzione 2)**

**Il Corso di studio considera il progetto formativo coerente con tutte le attività formative attivate in Ateneo**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di corso di studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

### **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare

**(Opzione 1)** previsti dal piano didattico allegato;

**(Opzione 2)** previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio;

**(Opzione 3)** previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

### **(Per i corsi di studio erogati in lingua inglese)**

Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

### **Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti

**(Opzione 1)** dal piano didattico allegato;

**(Opzione 2)** previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio;

**(Opzione 3)** previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**(Per i corsi di studio erogati in lingua inglese)**

Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

#### **Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 12 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;

- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- (nell'impossibilità di scegliere una delle tre opzioni precedenti)  
per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

### **Art. 13 Apprendistato in alta formazione (eventuale)**

Il Consiglio di corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni ed in possesso da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore di permessi retribuiti dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

### **Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale**

- **Caratteristiche della prova finale**

La prova finale di laurea consiste

**(Opzione 1)**

nella predisposizione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio;

**(Opzione 2)**

nella predisposizione di un elaborato scritto e successiva discussione pubblica su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio;

**(Opzione 3)**

nella esposizione orale di un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

**(Indicazioni)**

Il testo dell'articolo deve essere elaborato in coerenza con quanto stabilito nel progetto formativo del Corso di studio e non in contrasto con le linee guida di Ateneo.

Lo studente deve poter conoscere della prova finale:

- la modalità di redazione
- gli obiettivi di apprendimento
- i criteri per la valutazione della prova finale
- le regole per l'attribuzione del voto.

**(Eventuale)**

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

**Art. 15 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data ..... ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)